



# **“Navigare” informati**

**ANNO SCOLASTICO 2009-2010**

## **“Navigare” informati**

### **ANNO SCOLASTICO 2009-2010**

Il cambio di maggioranza e di Governo, avvenuto con le elezioni del 2008, ha innescato un processo di profondo cambiamento del quadro normativo che regola il nostro sistema di istruzione e formazione, per ragioni dettate prevalentemente da obiettivi di contenimento di spesa. Infatti la maggior parte dei provvedimenti adottati in questi mesi discendono da un decreto legge (DL 112 del 25 giugno 2008) recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, cui sono seguite altre norme sporadiche, contenute in diversi provvedimenti legislativi, tra cui in particolare il D.L. n.137 del 1° settembre 2008, convertito dalla legge 30 ottobre 2008, n.169, che intervengono in modo sostanziale e profondo sugli assetti organizzativi e ordinamentali della scuola italiana.

Come è noto, l'articolo 64 del decreto-legge 112/2008 ha delegato il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca a predisporre un piano di interventi volto a razionalizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali nell'ambito del sistema scolastico. Per l'attuazione del piano la norma ha previsto l'emanazione di uno o più regolamenti, che deve avvenire di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1999, n. 281. L'articolo 64 ha dato facoltà ai Ministri proponenti di prevedere anche, attraverso i regolamenti, la modifica di disposizioni legislative vigenti, traguardando una revisione dell'attuale assetto ordinamentale, organizzativo e didattico del sistema scolastico.

Il regolamento concernente gli ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, dopo un lungo iter procedurale, è stato adottato con D.P.R. n.89 del 20 marzo 2009, che a seguito alla sua pubblicazione sulla G.U. n. 162 del 15 luglio 2009 è divenuto esecutivo a tutti gli effetti. Le norme in esso contenute, insieme a quelle dei regolamenti sulla riorganizzazione della rete scolastica e sulla valutazione degli alunni, introducono un profondo mutamento che, come anticipato con la circolare sulle iscrizioni, avrà consistenti ricadute sul nostro sistema scolastico: come previsto dallo stesso Regolamento, il MIUR ha predisposto e sottoposto all'esame del CNPI un proprio “Atto di indirizzo” – di imminente emanazione - destinato a fornire indicazioni alle scuole per una corretta attivazione dei nuovi assetti pedagogici, didattici e organizzativi. Si stanno nel frattempo definendo i nuovi ordinamenti del II ciclo di istruzione, che prenderanno avvio dall'anno scolastico 2010/11.

E' utile, dunque, per orientarsi nel mare dei cambiamenti già avviati e in corso di attuazione, fornire una mappa operativa e una scheda di riepilogo di tutta la normativa vigente, per ogni ordine e grado di scuola, rinviando ai nostri numerosi documenti le considerazioni e le posizioni di carattere politico della Cisl Scuola, che sono di evidente e forte contrarietà a questo processo che tenta faticosamente di “nobilitare” col richiamo a motivazioni di ordine pedagogico quella che si rivela invece una mera politica di riduzione delle risorse.

## AUTONOMIA E SPERIMENTAZIONE

I provvedimenti fin qui adottati non hanno fatto venir meno l'efficacia delle disposizioni contenute nel DPR 8 marzo 1999, n. 275, col quale alle istituzioni scolastiche è stata conferita quell' autonomia didattica e organizzativa, di ricerca, sperimentazione e sviluppo, che la legge 3 del 2001 eleva a rango costituzionale. Essa viene esercitata attraverso la predisposizione, con la partecipazione di tutte le componenti operanti nella scuola, del Piano dell'offerta formativa (articolo 3), elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi generali per le attività della scuola, e la definizione, da parte del consiglio di circolo o di istituto, delle scelte generali di gestione e di amministrazione, tenuto conto delle proposte e dei pareri formulati dagli organismi e dalle associazioni, anche di fatto, dei genitori (per le scuole secondarie superiori, anche degli studenti). Il Piano, definito dal collegio dei docenti, è adottato dal consiglio di circolo o di istituto.

Per quanto riguarda l'esercizio dell'autonomia didattica (articolo 4) le istituzioni scolastiche regolano i tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli alunni.

A tal fine le istituzioni scolastiche possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune attraverso:

- l'articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina e attività;
- la definizione di unità di insegnamento non coincidenti con l'unità oraria della lezione e l'utilizzazione, nell'ambito del curriculum obbligatorio di cui all'articolo 8, degli spazi orari residui;
- l'attivazione di percorsi didattici individualizzati, nel rispetto del principio generale dell'integrazione degli alunni nella classe e nel gruppo, anche in relazione agli alunni in situazione di handicap secondo quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- l'articolazione modulare di gruppi di alunni provenienti dalla stessa o da diverse classi o da diversi anni di corso;
- l'aggregazione delle discipline in aree e ambiti disciplinari.

Le istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R.275/99, possono utilizzare una quota del curriculum nazionale (il cui limite è stato successivamente fissato al 20%) per introdurre discipline ed attività da esse liberamente scelte.

Nell'ambito dell'autonomia didattica possono essere programmati, anche sulla base degli interessi manifestati dagli alunni, percorsi formativi che coinvolgono più discipline e attività nonché insegnamenti in lingua straniera in attuazione di intese e accordi internazionali.

E' importante, infine, richiamare anche l'autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo, regolamentata dall'articolo 6 del D.P.R. 275. Attraverso di essa, infatti, le istituzioni scolastiche hanno la possibilità di introdurre, in particolare, iniziative di innovazione metodologica e disciplinare che possono, se adeguatamente utilizzate, essere fatte valere per superare i vincoli posti dalle limitate risorse organiche disponibili.

## **DISPOSIZIONI OPERATIVE**

*L'inizio dell'anno scolastico è caratterizzato, per quanto riguarda l'attività degli organi collegiali, dall'adozione di importanti delibere.*

### **CONSIGLIO DI CIRCOLO/ISTITUTO**

- *Adozione del Piano dell'offerta formativa predisposto dal Collegio dei docenti*
- *Adozione degli eventuali adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, nel rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni a norma dell'articolo 138, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.*
- *Eventuale verifica dei criteri per la formazione delle classi e di assegnazione ad esse dei docenti*

### **COLLEGIO DEI DOCENTI**

- *Elaborazione definitiva del Piano dell'offerta formativa, da sottoporre all'adozione del Consiglio di circolo/istituto (art. 3, comma 3, del D.P.R. 275/1999)*
- *Definizione dei criteri di svolgimento delle attività collegiali, con eventuale articolazione del collegio in commissioni, dipartimenti e gruppi di progetto*
- *Adozione, su proposta del dirigente scolastico, del piano annuale delle attività (art. 28, comma 4, del CCNL del 29 novembre 2007)*
- *Individuazione degli ambiti di pertinenza delle funzioni strumentali e dei relativi carichi di lavoro. Definizione dei relativi criteri di assegnazione.*
- *Formulazione di proposte al dirigente scolastico in merito ai criteri sulla base dei quali effettuare l'assegnazione dei docenti alle classi (art. 7, comma 2, lettera b) del D.L.vo 297/1994)*
- *Promozione di iniziative di aggiornamento dei docenti del circolo o dell'istituto (art. 7, comma 2, lettera g) del D.L.vo 297/1994)*

All'interno di questi adempimenti istituzionali si dovrà tenere conto delle norme vigenti, a partire dalla legge 53/2003 fino ai più recenti regolamenti entrati in vigore o in corso di approvazione, in applicazione dei decreti-legge 112/2008 e 137/2008.

## SEZIONI PRIMAVERA

In premessa, dedichiamo un capitolo all'esperienza delle sezioni primavera, anche se si tratta di una modalità di offerta socio-educativa che, come più volte ribadito, pur agendo in un rapporto di collaborazione con la scuola dell'infanzia, mantiene un profilo nettamente distinto, non potendosi considerare un servizio di tipo scolastico.

**E dunque è opportuno chiarire le modalità applicative di questo “servizio socio-educativo, per evitare interpretazioni unilaterali che vadano oltre quanto contenuto nei provvedimenti.**

Il 14 giugno 2007 è stato sancito, in Conferenza Unificata Stato Regioni, un accordo tra il Ministro della Pubblica Istruzione, il Ministro delle Politiche per la Famiglia, il Ministro della Solidarietà Sociale, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, per la promozione di un'offerta educativa integrativa e sperimentale per i bambini dai due ai tre anni.

L'Accordo vede l'applicazione dei commi 630 e 1259 della L. 26/12/06 n. 296 (Legge finanziaria per il 2007)

Si riconosce nel Comune il soggetto regolatore dell'offerta educativo-sperimentale nel quadro più ampio di una programmazione regionale.

I soggetti gestori, Comuni, Amministrazione Scolastica Statale e Scuole Paritarie per poter accedere ai finanziamenti, dovranno garantire i livelli qualitativi dei servizi socio-educativi offerti, nel rispetto della normativa Regionale e Nazionale, e dovranno indicare, alla luce delle migliori esperienze realizzate, alcuni criteri di qualità per la sperimentazione della nuova offerta, in assenza di specifica normativa regionale e cioè:

- la presenza di locali idonei sotto il profilo funzionale e della sicurezza, rispettosi delle norme vigenti in materia, e che rispondano alle diverse esigenze dei bambini (accoglienza, riposo, gioco, alimentazione, cura della persona, ecc.);
- l'allestimento con arredi e materiali in grado di qualificare l'ambiente educativo come contesto di vita, di relazione, di apprendimento;
- un orario giornaliero di funzionamento flessibile che prevede un modulo orario di base (fino a 6 ore) ed un orario prolungato (fino a 8/9 ore);
- una dimensione contenuta del gruppo "omogeneo" di età, che può variare tra i 15 ed i 20 bambini in base al modello educativo ed organizzativo adottato;
- un rapporto numerico insegnanti-bambini definito nel rispetto delle leggi regionali vigenti, che orientativamente non dovrebbe essere superiore a 1:10, comunque tenendo conto dell'età dei bambini, dell'estensione oraria del servizio, della dimensione del gruppo, delle caratteristiche del progetto educativo; con adeguata presenza di personale ausiliario qualificato;

- la predisposizione di specifiche forme di aggiornamento per il personale impegnato nei progetti sperimentali;
- l'allestimento di un programma di consulenza, assistenza tecnica, coordinamento pedagogico, monitoraggio e valutazione, che garantisca la completa affidabilità sotto il profilo educativo del nuovo servizio avviato.

Il Personale docente e ausiliario della scuola dell'Infanzia Statale **non può essere utilizzato** nei nuovi servizi come chiaramente ribadito nelle **Faq** ministeriali a suo tempo emanate.

In base al contributo erogato, alla contribuzione delle famiglie per il servizio e ad altri eventuali proventi, l'istituzione scolastica costituisce un apposito fondo destinato al funzionamento della sezione sperimentale. Il fondo servirà all'assunzione di personale docente/educativo secondo il contratto di lavoro a progetto o altra forma contrattuale prevista dalle disposizioni vigenti.

Con il DPR 20 marzo 2009 n. 89 viene confermata la possibilità di proseguire, in collaborazione con le Regioni e con gli Enti Locali l'esperienza delle "Sezioni Primavera" sia pure in presenza delle necessarie condizioni logistiche e funzionali.

# SCUOLA DELL'INFANZIA

## Accesso

L'art. 2 del Decreto Legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, che prevedeva l'accesso alla scuola dell'infanzia dei bambini e delle bambine che avrebbero compiuto i 3 anni di età entro il 30 aprile dell'anno scolastico di riferimento, era stato abrogato dalla Legge 296 del 27/12/06 (Legge finanziaria 2007).

Con il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, di revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

Viene ripristinata la facoltà di chiedere l'iscrizione anticipata dei bambini che compiono il terzo anno di età entro il 30 aprile 2010, pur richiamando precise condizioni di fattibilità, che devono essere accertate secondo quanto previsto dal Regolamento, e cioè:

- a) disponibilità dei posti;
- b) accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste di attesa;
- c) disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni;
- d) valutazione pedagogica e didattica, da parte del collegio dei docenti, dei tempi e delle modalità dell'accoglienza.

Si consente, altresì, l'iscrizione di piccoli gruppi di bambini – di norma non più di tre – di età compresa tra i due e i tre anni nelle scuole dell'infanzia dei territori montani, delle piccole isole e dei piccoli Comuni privi di servizi educativi per la primissima infanzia e con sezioni aventi un numero di iscritti inferiore a quello massimo previsto. L'inserimento di tali bambini deve avvenire sulla base di adeguate condizioni di fattibilità e di progetti realizzati in collaborazione con i Comuni interessati e, comunque, non può dar luogo alla costituzione di nuove sezioni. Ciò significa, che l'inserimento dei bambini “*anticipatari*” potrà avvenire (e solo in tal senso si può parlare di inserimento) nel caso in cui le sezioni siano state istituite, sulla base del numero minimo necessario di iscritti, e cioè di 18 bambini. Gli “*anticipatari*”, quindi, non possono concorrere a raggiungere il numero di iscrizioni necessarie per costituire la sezione.

## Orario di funzionamento

Le disposizioni del Decreto legislativo 59/2004, per quanto riguarda i limiti minimi e massimi delle ore annue (875-1700 ) rimangono tassative.

Per quanto riguarda l'orario di funzionamento, di norma, le scuole dell'infanzia funzionano per 40 ore settimanali (mediamente otto ore giornaliere) e con assegnazione di due docenti per sezione.

A richiesta delle famiglie, i bambini possono frequentare le attività educative soltanto al mattino per un orario di 25 ore ovvero avvalersi di un tempo-scuola più ampio, fino ad un massimo di 50 ore settimanali.

### **Indicazioni nazionali e indicazioni per il curricolo**

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007. Con successivo atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

### **Organici**

Il D.P.R. 20 marzo 2009, n. 81, dispone che le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite, di norma, salvo il caso di sezioni nelle quali siano inseriti bambini in situazione di handicap, con un numero di bambini non inferiore a 18 e non superiore a 26.

Per la scuola dell'infanzia non sono state previste, diversamente dal passato, specifiche risorse aggiuntive sull'organico di fatto finalizzate all'eliminazione delle liste di attesa e alla generalizzazione del servizio.

Conseguentemente, non avendo carattere obbligatorio, eventuali domande di iscrizione eccedenti non determinano necessariamente variazioni in aumento del numero delle sezioni. (non si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 333/01).

Incrementi di posti finalizzati all'estensione del servizio possono essere autorizzati dall'USR solo nell'ambito delle risorse complessivamente assegnate.

### **Collegio dei docenti della scuola dell'infanzia**

Le questioni riguardanti la scuola dell'infanzia devono essere trattate, in ossequio a quanto disposto dall'articolo 3 dell'O.M. 267 del 4 agosto 1995, riguardante la disciplina degli istituti comprensivi di scuola materna, scuola elementare e scuola secondaria di I grado, dall'apposita sezione nella quale deve essere articolato il collegio dei docenti unico.

In tale sede, quindi, devono essere adottate le deliberazioni riguardanti il funzionamento delle sezioni di scuola dell'infanzia, che riguardano il modello organizzativo (40 ore, fino a 50 o per il solo turno antimeridiano), fornendo indicazioni alle famiglie sulle risorse disponibili per la realizzazione del tempo scuola (disponibilità di locali idonei, mensa, trasporto, nonché le condizioni e le modalità di ingresso).

L'entrata in vigore del regolamento vincola l'inserimento dei bambini anticipatari ad almeno tre condizioni:

- disponibilità dei posti,
- accertamento dell'avvenuto esaurimento di eventuali liste d'attesa,
- disponibilità di locali e dotazioni idonei sotto il profilo dell'agibilità e funzionalità, tali da rispondere alle diverse esigenze dei bambini di età inferiore a tre anni.

Il Collegio pertanto determina **le condizioni e i tempi di inserimento** dei bambini anticipatari a garanzia dell'efficacia per i bambini stessi e della funzionalità dell'organizzazione didattica.

## SCUOLA PRIMARIA

### Obbligo scolastico e anticipi

Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 59/2004 è stato modificato, ripristinando il termine del 31 dicembre entro il quale deve essere compiuta l'età necessaria per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, termine che era stato anticipato al 31 agosto.

Sono iscritti alla scuola primaria, pertanto, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **31 dicembre** dell'anno scolastico di riferimento. Possono, altresì, essere iscritti alla scuola primaria, su richiesta delle famiglie, le bambine e i bambini che compiono sei anni di età entro il **30 aprile** dell'anno scolastico di riferimento.

Le prime classi formate per l'a.s. 2009-2010 funzioneranno secondo le differenti articolazioni dell'orario scolastico settimanale a 24, 27, e sino a 30 ore, nei limiti delle risorse dell'organico assegnato; e' previsto altresì il modello delle 40 ore, corrispondente al tempo pieno. Tali articolazioni riguardano a regime l'intero percorso della scuola primaria e, per l'anno scolastico 2009-2010, solo le classi prime, tenendo conto delle specifiche richieste delle famiglie.

Le classi successive alla prima continuano a funzionare secondo gli orari in atto a suo tempo scelti dalle famiglie. In particolare il Regolamento prescrive all'articolo 4, comma 4, che esse funzionino secondo i seguenti modelli:

- a) 27 ore, corrispondenti all'orario di insegnamento settimanale di cui all'art. 7, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004 n. 59, con esclusione delle attività opzionali facoltative di cui al comma 2 del medesimo articolo e senza compresenze;
- b) 30 ore settimanali comprensive delle attività opzionali facoltative, corrispondenti all'orario di cui all'art. 7, comma 2, del Decreto Legislativo n. 59/2004, senza compresenze e nei limiti dell'organico assegnato per l'anno scolastico 2008/2009;
- c) 40 ore settimanali, corrispondenti al modello di tempo pieno e senza compresenze, assicurando comunque l'assistenza alla mensa.

I parametri di cui alle lettere a), b), c) sono, come vedremo, quelli presi in considerazione anche per la determinazione degli organici.

## **Formazione della classi**

Con l'entrata in vigore dei DD.PP.RR. 81/2009 e 89/2009 trovano definitiva legittimazione le disposizioni già emanate dal MIUR, con la circolare 38 del 2 aprile 2009, per la formazione delle classi e la determinazione degli organici del personale docente della scuola primaria, che avvengono secondo i seguenti principi generali:

- le classi di scuola primaria sono di norma costituite con un numero di alunni non inferiore a 15 e non superiore a 26, elevabile fino a 27 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite da non meno di 8 e non più di 18 alunni.
- Il tempo pieno viene confermato nei limiti dell'organico determinato per l'anno scolastico 2008/2009. Possono disporsi eventuali incrementi subordinatamente ad una verifica preventiva da parte del MIUR di concerto con il MEF, della sussistenza di economie aggiuntive realizzate per effetto degli interventi definiti con il regolamento.
- Nelle scuole nelle quali si svolgono anche attività di tempo pieno, il numero complessivo delle classi è determinato sulla base del totale degli alunni iscritti. Successivamente si procede alla definizione del numero delle classi a tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie. Qualora il numero delle domande di tempo pieno ecceda la ricettività di posti/ alunno delle classi da formare, spetta ai consigli di istituto l'indicazione dei criteri di ammissione.
- Nelle scuole e nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche abitate da minoranze linguistiche possono essere costituite classi, per ciascun anno di corso, con un numero di alunni inferiore al numero minimo previsto al comma 1 e comunque non inferiore a 10 alunni.

## **Organico 2009-2010**

La dotazione organica della scuola primaria è stata complessivamente determinata in ragione di 27 ore per ciascuna delle classi prime, di 30 ore per ciascuna delle classi successive alla prima e in 44 ore per le classi a tempo pieno.

L'esigenza di effettuare un calcolo delle risorse di istituto il più possibile puntuale e preciso, ha comportato l'istituzione, per la prima volta, nella scuola primaria, di "spezzoni orario" il computo dei quali, debitamente rapportato a posti interi di 22 ore ciascuno, deve rientrare nel calcolo della complessiva dotazione organica assegnata con il decreto interministeriale relativo all'a.s. 2009/10.

E' stato, altresì, precisato che le economie derivanti dalla scelta da parte delle famiglie del modello orario di 24 ore settimanali nelle classi prime o dalla mancata effettuazione dell'intero orario da parte del docente della classe, per effetto dell'impiego del docente di religione e/o del docente specialista di lingua inglese, concorrono prioritariamente ad assicurare il tempo mensa alle classi organizzate con rientri pomeridiani e, in subordine, a programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa).

## **Tempo pieno**

Come previsto dal Regolamento sul primo ciclo, a livello nazionale rimane confermato, per le classi a tempo pieno, il numero dei posti attivati complessivamente per l'anno scolastico 2008/2009. Le classi a tempo pieno sono attivate, a richiesta delle famiglie, sulla base di specifico progetto formativo integrato e delle disponibilità di organico assegnate all'istituto, nonché in presenza delle necessarie strutture e servizi. Per la determinazione dell'organico di dette classi è confermata l'assegnazione di due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione cattolica e di inglese in possesso dei relativi titoli o requisiti. Le maggiori disponibilità di orario derivanti dalla presenza di due docenti per classe, rispetto alle 40 ore del modello di tempo pieno, rientrano nell'organico d'istituto. Per il potenziamento quantitativo e qualitativo del servizio del tempo pieno sul territorio sono attivati piani pluriennali sulla base di intese con le rappresentanze dei comuni, precedute da un accordo quadro con le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.

La circolare 63 ha precisato che le quattro ore residue dalle 44 ore settimanali per classe, comunque disponibili nell'organico di istituto, potranno essere utilizzate per l'ampliamento del tempo pieno sulla base delle richieste delle famiglie, nonché per la realizzazione di altre attività volte a potenziare l'offerta formativa (compreso il tempo mensa per le classi che attualmente praticano i rientri pomeridiani).

## **Lingua straniera**

L'insegnamento della lingua inglese è affidato ad insegnanti di classe della scuola primaria specializzati. Gli insegnanti attualmente non specializzati sono obbligati a partecipare ad appositi corsi triennali di formazione linguistica, secondo le modalità definite dal relativo piano di formazione. I docenti dopo il primo anno di formazione, sono impiegati preferibilmente nelle prime due classi della scuola primaria e sono assistiti da interventi periodici di formazione linguistica e metodologica, anche col supporto di strumenti e dotazioni multimediali. Fino alla conclusione del piano di formazione, e comunque fino all'anno scolastico 2011/2012, sono utilizzati, in caso di carenza di insegnanti specializzati, insegnanti sempre di scuola primaria specialisti esterni alle classi, per l'intero orario settimanale di docenza previsto dal vigente CCNL.

## **Docente unico o prevalente?**

Il Regolamento sul primo ciclo ha introdotto, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 4 del decreto-legge 137/2008, la figura del "maestro unico". La discussione sulla sua possibile inderogabilità (cioè sulla necessità per le scuole di adeguarsi a tale modello) ha trovato una risposta chiara nella delibera con la quale la Corte dei conti ha posto il visto di registrazione al decreto del Presidente della Repubblica con cui è stato approvato il regolamento.

La Corte dei Conti, infatti, ha registrato, con deliberazione depositata il 2 luglio scorso, il regolamento relativo all'ordinamento del primo ciclo di istruzione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2009 (d.P.R. 20 marzo 2009, n. 89).

Tale deliberazione conteneva, fra l'altro, un rilievo secondo il quale il provvedimento, imponendo il maestro unico come modello da adottare, confliggeva con quanto prescritto dal d.P.R. 275/1999 circa la competenza esclusiva delle istituzioni scolastiche in materia di organizzazione didattica.

Dalle giustificazioni con cui il MIUR risponde a tale rilievo, emerge una importante indicazione, che conferma la tesi sempre sostenuta dalla CISL Scuola: l'Amministrazione infatti afferma che **«il modello del docente unico .... viene sì indicato come modello da privilegiare nell'ambito delle possibili articolazioni del tempo-scuola, ma pur sempre "tenuto conto della richiesta delle famiglie e nel rispetto dell'autonomia scolastica».**

In sostanza – conclude l'Amministrazione nella risposta al rilievo – l'indicazione del modello non avrebbe alcun carattere prescrittivo, lasciando piena libertà alle scuole di strutturare orari e assetti didattico-organizzativi secondo la propria programmazione e valutazione. Il modello in questione potrà, quindi essere "prevalente" ma certo non può risultare "unico", a fronte della libertà delle scuole di esercitare la propria autonomia, garantita anche in sede costituzionale.

In presenza di particolari ed eccezionali esigenze, ove non sia possibile procedere all'aggregazione delle diverse frazioni di orario tra plessi della medesima istituzione scolastica, le nuove norme prevedono la costituzione di posti orario, anche per le attività di sostegno, di consistenza inferiore all'orario settimanale di insegnamento.

## **La soppressione delle compresenze**

La scelta del Regolamento di prevedere la soppressione delle compresenze anche nell'ambito dei modelli organizzativi delle classi successive alle prime pone degli ovvi problemi di natura didattica.

A tal proposito è necessario precisare che le ore di compresenza sopresse **NON POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER LA SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI (EVENTO OCCASIONALE E NON PROGRAMMABILE)** ma per assicurare, appunto, il tempo mensa per le classi organizzate con rientri pomeridiani e successivamente per programmare e organizzare le attività educative e didattiche in base al piano dell'offerta formativa.

Pertanto le economie derivanti dalla soppressione delle compresenze andranno a costituire quelle risorse indispensabili per assicurare tempo scuola e attività curriculari.

### **Indicazioni per il curricolo**

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curricolo approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007. Con successivo atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

### **Valutazione degli apprendimenti**

Il regolamento sulla valutazione degli alunni, approvato in via definitiva dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio 2009, è stato pubblicato sulla G.U. n. 191 del 19 agosto 2009 (d.P.R. 22 giugno 2009, n. 122), ed è entrato in vigore il giorno successivo.

Il provvedimento dispone, per quanto riguarda la scuola primaria, che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia effettuata dal docente ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, mediante l'attribuzione di voti espressi in decimi e illustrata con giudizio analitico.

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137/2008, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

Il regolamento dispone che l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva, in sede di scrutinio conclusivo dell'anno scolastico, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è deliberata secondo le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge, senza fare alcuna distinzione tra la scuola primaria e la secondaria di primo grado.

**Ma nella scuola primaria non esiste – come specificato dallo stesso regolamento – un organo deliberante in materia che effettui uno scrutinio: è, quindi, evidente che la norma in questione prevede un adempimento che nella scuola primaria non può essere attuato.**

In ogni caso il decreto-legge 137 dispone all'articolo 3, comma 1-bis, che nella scuola primaria *i docenti possono non ammettere l'alunno alla classe successiva, con decisione assunta all'unanimità solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.*

Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva sia comunque deliberata in presenza di carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 ed a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno. Anche questa disposizione è indifferenziata e propone per la scuola primaria le stesse perplessità applicative appena evidenziate.

Anche per questo ordine di scuola l'articolo 8 del regolamento prevede la certificazione delle competenze, come disposto dall'art. 3 della legge 169/2008, richiamando l'art. 8 del D.L.vo n. 59 del 2004. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 137 ed a quelle del regolamento. In assenza di tale decreto, non resterebbe che quanto indicato con le norme transitorie che lasciano attualmente alle Istituzioni Scolastiche di disporre *“in modo autonomo forme e modalità della certificazione”*.

E' evidente la necessità di una modalità certificativa delle competenze tale da garantire omogeneità sul territorio nazionale. In ogni caso, è legittimo continuare a chiedersi come si possa certificare una competenza con voti decimali.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività

alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

La valutazione del comportamento degli alunni, ai sensi degli articoli 8, comma 1, e 11, comma 2, del decreto legislativo n. 59 del 2004, e successive modificazioni, e dell'articolo 2 del decreto-legge, è espressa nella scuola primaria dal docente, ovvero collegialmente dai docenti contitolari della classe, attraverso un giudizio, formulato secondo le modalità deliberate dal collegio dei docenti, riportato nel documento di valutazione.

### **L'adozione dei libri di testo**

E' questo un adempimento già definito, pertanto ci limitiamo a ricordare che la sua regolamentazione è contenuta nella circolare n.16 del 10 febbraio 2009, in applicazione delle nuove disposizioni introdotte dall'articolo 5 del decreto-legge 137/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 169/2009.

Come è noto, l'articolo 5 del decreto-legge 137/2008 ha dettato nuove regole per l'adozione dei libri di testo, stabilendo, in particolare, che i competenti organi scolastici adottano libri di testo in relazione ai quali l'editore si è impegnato a mantenere invariato il contenuto nel quinquennio, salvo che per la pubblicazione di eventuali appendici di aggiornamento da rendere separatamente disponibili. L'adozione dei libri di testo deve avvenire nella scuola primaria con cadenza quinquennale, a valere per il successivo quinquennio, e nella scuola secondaria di primo e secondo grado ogni sei anni, a valere per i successivi sei anni. Il dirigente scolastico ha l'obbligo di vigilare affinché le delibere dei competenti organi scolastici concernenti l'adozione dei libri di testo siano assunte nel rispetto delle disposizioni vigenti.

I vincoli introdotti hanno provocato notevoli perplessità applicative circa le modalità operative, in particolare con riferimento all'adozione dei libri di testo nella scuola primaria. Sarà quindi necessario che il MIUR chiarisca se il vincolo quinquennale debba riferirsi ai singoli corsi che si avviano con l'anno scolastico 2009/2010 ovvero, come taluni ipotizzano a tutte le classi prime che si formeranno nei prossimi cinque anni. Riteniamo, comunque, che l'imposizione di tale vincolo nell'ambito della scuola Primaria abbia una scarsa utilità, dal momento che i libri di testo sono forniti gratuitamente alle famiglie e che, per la loro natura (si tratta per lo più di strumenti operativi che si "consumano" nel corso dell'anno scolastico), non risultano adatti per un "effettivo" riuso.

L'assegnazione di altro docente nella classe, a decorrere dal 1° settembre 2009, non consente in alcun modo una diversa scelta di libri di testo già effettuata. In proposito, il dirigente scolastico è tenuto ad esercitare una scrupolosa vigilanza sul rispetto di tale divieto.

Questo principio è stato ed è tuttora oggetto di controversia in sede giurisdizionale: il TAR del Lazio è intervenuto con propria sentenza (n. 7528 del 24 luglio 2009), impugnata in appello dal MIUR. In data 25 agosto 2009, il Consiglio di Stato ha respinto l'istanza cautelare promossa dal MIUR, che chiedeva la sospensione di detta sentenza. La pronuncia di merito non è ad oggi intervenuta, ma nel frattempo lo stesso Consiglio di Stato ha già anticipato in qualche modo il proprio orientamento, affermando che il solo mutamento di componenti del corpo docente non configura necessariamente una delle “*specifiche e motivate esigenze*” che consentono di derogare alle regole sancite per le adozioni dei testi. Non resta quindi che attendere la conclusione dell'iter giurisdizionale, terminato il quale il MIUR dovrà integrare, in tempi utili per le operazioni dell'anno scolastico 2010/11 (ovviamente riferite al quinquennio o al sessennio), le proprie disposizioni onde tener conto dei pronunciamenti del TAR e del Consiglio di Stato.

### **Adempimenti del collegio dei docenti**

In una situazione resa problematica dai numerosi cambiamenti intervenuti, sarà compito del Collegio dei docenti definire, in quest'anno, criteri di salvaguardia e tutela della qualità dell'azione didattica, come:

- garantire la continuità nelle classi successive,
- evitare per quanto possibile la frammentazione degli orari e quindi il proliferare di spezzoni,
- attivare sperimentazioni di nuovi modelli organizzativi, ( art.6 del 275/99)
- individuare specifiche competenze dei docenti per l'attivazione di laboratori,
- attivare progetti per lo sviluppo e il recupero rivolti anche a studenti extracomunitari.

## **SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO**

Con l'entrata in vigore del D.P.R. 20 marzo 2009, n. 89, e la conseguente “messa a regime” dell'ordinamento del primo ciclo, vengono a cadere i provvedimenti temporanei di proroga delle precedenti disposizioni. Dal 1° settembre 2009, quindi, saranno applicate le norme approvate in attuazione delle deleghe contenute nell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008.

### **Costituzione classi**

Il Regolamento recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica, prevede che le classi prime siano costituite di norma con non meno di 18 e non più di 27 alunni, elevabili fino a 28 qualora residuino eventuali resti. Si procede alla formazione di un'unica classe prima quando il numero degli alunni iscritti non supera le 30 unità.

Si costituisce un numero di classi seconde e terze pari a quello delle prime e seconde di provenienza, sempreché il numero medio di alunni per classe sia pari o superiore a 20 unità.

Nelle sezioni staccate funzionanti nei comuni montani, nelle piccole isole, nelle aree geografiche abitati da minoranze linguistiche possono essere costituite classi non al di sotto di 10 alunni.

### **Orario di funzionamento**

Il Regolamento sul primo ciclo dispone all'articolo 5 che l'orario annuale delle lezioni sia di 990 ore, corrispondente a 29 ore settimanali, più 33 ore annuali destinate ad attività di approfondimento riferita agli insegnamenti di materie letterarie. Nel tempo prolungato il monte ore viene determinato mediamente in 36 ore settimanali, elevabili a 40, comprensive delle ore dedicate agli insegnamenti e alle attività e al tempo dedicato alla mensa.

Gli orari così definiti sono comprensivi della quota riservata alle regioni, alle istituzioni scolastiche autonome e all'insegnamento della religione cattolica.

### **Organici e formazione delle classi**

Il decreto ministeriale n. 37 del 26 marzo 2009, trasmesso con la già richiamata C.M. 38 del 2 aprile 2009, ha ridefinito, in ossequio a quanto previsto dal Regolamento sul primo ciclo, il quadro orario settimanale delle discipline della scuola secondaria di I grado, tenendo conto dei nuovi piani di studio, secondo il seguente modello:

| <b>Discipline o gruppi di discipline</b>          | <b>I classe</b> | <b>II classe</b> | <b>III classe</b> |
|---|-----------------|------------------|-------------------|
| Italiano, Storia, Geografia                       | 9               | 9                | 9                 |
| Matematica e Scienze                              | 6               | 6                | 6                 |
| Tecnologia  | 2               | 2                | 2                 |
| Inglese   | 3               | 3                | 3                 |
| Seconda lingua comunitaria                        | 2               | 2                | 2                 |
| Arte e immagine                                   | 2               | 2                | 2                 |
| Scienze motoria e sportive                        | 2               | 2                | 2                 |
| Musica  | 2               | 2                | 2                 |
| Religione cattolica                               | 1               | 1                | 1                 |
| Attività di approfondimento in materie letterarie | 1               | 1                | 1                 |
| <b>Totale orario settimanale</b>                  | <b>30</b>       | <b>30</b>        | <b>30</b>         |

*L'insegnamento di "Cittadinanza e Costituzione" è inserito nell'area disciplinare storico-geografica.*

Ha inoltre previsto la costituzione di tutte le cattedre con 18 ore di insegnamento. A tale regola fanno eccezione, solo per l'anno scolastico 2009/2010 le cattedre costituite con contributo orario delle classi terze a tempo prolungato e comunque con non meno di 16 ore ad eccezione della cattedra completa di italiano, storia e geografia.

### **Le ore di approfondimento**

La costituzione delle cattedre di italiano, storia e geografia, potrebbe risultare in qualche modo semplificata, non esistendo più l'articolazione a suo tempo prevista dal D.M. 22 luglio 1983, ma sorgono difficoltà nella gestione del monte annuo di 33 ore di approfondimento .

Se da un lato il decreto 37 ne prevede una possibile utilizzazione (completamento delle cattedre in fase residuale) manca qualsiasi indicazione sulla gestione "normale" di tale orario (che settimanalmente si traduce in un'ora di lezione).

Non potendo costituire cattedra autonomamente, non si può neppure prevedere una sua attribuzione (in ipotesi) ad un solo docente che svolga la sua attività su 18 classi (a prescindere dalla difficoltà di trovare un'istituzione scolastica nella quale siano presenti 18 classi di scuola secondaria di primo grado!).

Dal momento che il Regolamento stabilisce che le 33 ore costituiscono un monte annuale, si può anche ipotizzare di incardinarle in uno o più specifici periodi nel corso dell'anno scolastico, durante i quali la scuola – analogamente a quanto avviene per i corsi di recupero – esaurisce, sospendendo totalmente o parzialmente gli altri insegnamenti curricolari.

### **Tempo prolungato**

Le classi a "tempo prolungato" sono autorizzate, come prevede l'articolo 5, comma 3, del Regolamento, nei limiti della dotazione organica assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate, per un orario settimanale di insegnamenti e attività di 36 ore. In via eccezionale, può essere autorizzato un orario settimanale fino ad un massimo di 40 ore solo in presenza di una richiesta maggioritaria delle famiglie. Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate.

Si rammenta che le disposizioni sulla formazione degli organici del personale docente per l'anno scolastico 2009-2010 (segnatamente la circolare 38 del 2 aprile 2009) prevedono che l'organico delle classi a tempo prolungato venga definito sulla base di una media di 38 ore settimanali.

### **Lingue comunitarie**

A decorrere dall'anno scolastico 2009/2010, a richiesta delle famiglie e compatibilmente con le disponibilità di organico e l'assenza di esubero dei docenti della seconda lingua comunitaria è introdotto l'insegnamento dell'inglese potenziato anche utilizzando le 2 ore di insegnamento della seconda lingua comunitaria o i margini di autonomia previsti dall'articolo 5 del regolamento. Le predette ore sono utilizzate anche per potenziare l'insegnamento della lingua italiana per gli alunni stranieri non in possesso delle necessarie conoscenze e competenze

### **Ordinanza sospensiva sulla seconda lingua**

Il TAR del Lazio, con varie ordinanze (n. 1589 del 6 aprile 2009, n. 1590 del 7 aprile 2009, n. 2571 del 5 giugno 2009) ha accolto la domanda cautelare di sospensione della circolare ministeriale n. 4 del 15 gennaio 2009, che regola le iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l'anno scolastico 2009/2010, nella parte in cui dispone che, all'atto dell'iscrizione alla prima classe della scuola secondaria di I grado, *"le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico"*.

Il MIUR, con la C.M. n. 60 del 25 giugno 2009, pur avendo proposto appello al Consiglio di Stato, ha disposto, in ottemperanza a quanto richiesto dal Tar Lazio, la sospensione della C.M. n. 4/2009, nella parte in cui si precisa che *"le famiglie possono chiedere che il complessivo orario settimanale riservato all'insegnamento delle lingue comunitarie, per un totale di cinque ore, sia interamente riservato all'insegnamento della lingua inglese, compatibilmente con le disponibilità di organico"*. La disposizione in questione, quindi, non è, al momento operativa.

### **Indicazioni per il curriculum**

L'articolo 1, comma 3, del Regolamento, prevede che in sede di prima attuazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni scolastici decorrenti dall'anno scolastico 2009-2010, si applicano le Indicazioni nazionali di cui agli allegati A, B, C e D del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come aggiornate dalle Indicazioni per il curriculum approvate con il decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato il 31 luglio 2007. Con successivo atto di indirizzo del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca saranno individuati i criteri generali necessari ad armonizzare gli assetti pedagogici, didattici ed organizzativi agli obiettivi previsti dal regolamento.

### **Valutazione ed esame di stato conclusivo del primo ciclo**

Le nuove norme in materia di valutazione degli alunni, introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge 137/2008 e sancite ora dal decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, entrato in vigore il 20 agosto scorso hanno disposto che dall'anno scolastico 2008/2009, nella scuola secondaria di primo grado la valutazione periodica ed annuale degli apprendimenti degli alunni e la certificazione delle competenze da essi acquisite nonché *la valutazione dell'esame finale del ciclo sono effettuate mediante l'attribuzione di voti numerici espressi in decimi*. L'ammissione alla classe successiva, ovvero all'esame di Stato a conclusione del ciclo, è prevista per gli studenti che ottengono, *con decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe*, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline.

*L'esito dell'esame conclusivo del primo ciclo è espresso con valutazione complessiva in decimi e illustrato con una certificazione analitica dei traguardi di competenza e del livello globale di maturazione raggiunti dall'alunno. Conseguono il diploma gli studenti che ottengono una valutazione non inferiore a sei decimi.*

I voti numerici attribuiti, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge, nella valutazione periodica e finale, sono riportati anche in lettere nei documenti di valutazione degli alunni, adottati dalle istituzioni scolastiche.

Nella scuola secondaria di primo grado la valutazione con voto numerico espresso in decimi riguarda anche l'insegnamento dello strumento musicale nei corsi ricondotti ad ordinamento.

La valutazione dell'insegnamento *della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309* del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

*I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni,* avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri di cui all'articolo 314, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto.

Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

*Nel caso in cui l'ammissione alla classe successiva è comunque deliberata in presenza di* carenze relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, la scuola provvede ad inserire una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione di cui al comma 2 e a trasmettere quest'ultimo alla famiglia dell'alunno.

La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

Nella scuola secondaria di primo grado, ferma restando la frequenza richiesta dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal medesimo comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del ciclo.

Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

## **Valutazione del comportamento degli alunni**

La valutazione del **comportamento degli studenti** nella scuola secondaria di primo grado è espressa in decimi.

- La **valutazione** espressa dal consiglio di classe si riferisce a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere educativo posti in essere al di fuori di essa.

- L'attribuzione di un **voto inferiore a sei decimi**, in presenza di comportamenti di particolare e oggettiva gravità, comporta l'automatica non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del ciclo di studi .

- Il consiglio di classe può attribuire una valutazione insufficiente in condotta soltanto in presenza di sanzioni disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola superiore a 15 giorni e per quegli alunni che a seguito di tali sanzioni non abbiano dimostrato apprezzabili e concreti cambiamenti nel comportamento, tali da evidenziare un sufficiente livello di miglioramento nel loro percorso di crescita e di maturazione.

- Le scuole sono tenute a curare con particolare attenzione sia l'elaborazione del Patto educativo di corresponsabilità, sia l'informazione tempestiva e il coinvolgimento attivo delle famiglie in merito alla condotta dei propri figli.

### **Adempimenti Collegio dei docenti**

La disciplina delle ore di approfondimento deve essere contenuta nel POF pertanto il collegio deve definire i criteri per la loro effettuazione.

Il collegio dovrà poi definire i criteri generali per individuare le possibili deroghe al compimento delle ore annuali di lezione da parte degli alunni, che serviranno come "linee guida" ai consigli di classe all'atto della valutazione finale.

E' evidente che queste delibere vanno ad aggiungersi a tutte le altre previste in premessa per tutti gli ordini di Scuola.

## **SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO**

La scuola secondaria di secondo grado è attraversata in questi mesi dall'iniziativa del Ministro Gelmini che, in attuazione della delega contenuta nell'articolo 64 del decreto-legge 112/2008, ha portato in Consiglio dei Ministri, per l'approvazione preliminare, gli schemi dei decreti di riforma dell'istruzione tecnica e professionale e dei licei. I provvedimenti sono stati approvati nelle sedute del 28 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 ed è in corso l'iter per l'approvazione definitiva che avrà, comunque attuazione dall'anno scolastico 2010-2011. Ne anticipiamo i contenuti nei successivi paragrafi. Nel frattempo per l'a.s. 2009-2010 continuano ad applicarsi le disposizioni ordinamentali attualmente vigenti.

### **Obbligo d'istruzione**

Dal mese di settembre del 2007 è stato introdotto l'innalzamento dell'obbligo di istruzione così come previsto dai commi 622-624 dell'art. 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006.

L'obbligo d'istruzione è assolto nella scuola secondaria di 2° grado e presso le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

L'introduzione del nuovo obbligo si colloca nel quadro delle norme vigenti sul diritto/dovere all'istruzione e alla formazione, in base alle quali nessun giovane può interrompere il proprio percorso formativo senza aver conseguito un titolo di studio o almeno una qualifica professionale entro il 18° anno di età.

- Il regolamento attuativo (DM 22,08,2007) congiuntamente al Documento tecnico con i due allegati, il primo riferito agli assi culturali, il secondo concernente le competenze chiave di cittadinanza e le Linee Guida emanate il 27 dicembre 2007 costituiscono i riferimenti normativi del nuovo obbligo di istruzione.

Gli indirizzi contenuti nel documento tecnico avevano carattere sperimentale e trovavano applicazione negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dovendosi poi ricomporre in un contesto unitario a tutti gli ordinamenti a partire dall'anno scolastico 2009/2010 come previsto anche dalla legge 40/2007 e ora prorogato al 2010/2011.

## **Composizione classi e organici**

Le classi di primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II° grado, sono costituite, di norma, con un numero di 27 allievi. Le classi del primo anno di corso di sezioni staccate, scuole coordinate, sezioni di diverso indirizzo o specializzazioni funzionanti con un solo corso debbono essere costituite con un numero di alunni di norma non inferiori a 25.

Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle classi di provenienza degli alunni, purché siano formate con un numero medio di alunni non inferiori a 22.

Le cattedre costituite con orario inferiore all'orario obbligatorio di insegnamento dei docenti sono ricondotte a 18 ore settimanali, anche attraverso l'individuazione di moduli organizzativi diversi da quelli previsti dai decreti costitutivi delle cattedre stesse.

Al solo fine di salvaguardare le titolarità dei docenti soprannumerari è possibile costituire cattedre con orario superiore alle 18 ore.

## **Valutazione**

Vengono ammessi dal Consiglio di classe, alla classe successiva gli alunni che conseguono un voto non inferiore a sei decimi in ogni disciplina di studio e comportamento.

Per gli alunni che non conseguono la sufficienza lo scrutinio è sospeso e rinviato.

**Esami di stato** (i riferimenti sono agli esami di stato 2009, sono, quindi possibili, ulteriori modifiche).

L'Ordinanza Ministeriale n. 40 dell'8 aprile 2009 ha dettato le norme per gli esami di stato conclusivi degli studi. Poche le novità rispetto all'O.M. n. 30 del 2008.

- Sono ammessi agli esami di Stato gli alunni che hanno saldato i debiti contratti nell'anno scolastico 2006/2007, nel passaggio dalla terzultima alla penultima classe;
- Sono ammessi gli alunni che abbiano conseguito la media del sei, con decisione assunta dal Consiglio di classe, superando, dunque, quanto contenuto nel Regolamento sulla valutazione, in attesa ancora della definitiva approvazione;
- La valutazione sul comportamento concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente. La valutazione inferiore a sei decimi comporta la non ammissione all'esame di Stato.
- Vengono pubblicati i punteggi finali degli alunni che hanno superato gli esami, mentre in caso di mancato superamento si indicherà la dizione Esito Negativo.

## **NUOVI ORDINAMENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO**

### **contenuti nei provvedimenti in corso di approvazione**

#### **Licei**

Il Regolamento recante “revisione dell’assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei” prevede che il nuovo modello dei licei parta gradualmente, coinvolgendo a partire dall’anno scolastico 2010-2011 le prime e le seconde classi. La riforma entrerà a regime nel 2013 e prevede l’istituzione di **6 licei**.

**Liceo artistico**, articolato in tre indirizzi:

- *arti figurative -*
- *architettura, design, ambiente –*
- *audiovisivo, multimedia, scenografia -*

**Liceo classico**. Con la riforma sarà finalmente introdotto l’insegnamento di una lingua straniera per l’intero quinquennio.

**Liceo scientifico**. Oltre al normale indirizzo scientifico le scuole potranno attivare l’opzione **scientifico tecnologica**

**Liceo linguistico**. Il liceo linguistico prevederà l’insegnamento di **3 lingue straniere**. Dalla terza liceo un insegnamento non linguistico sarà impartito in lingua straniera e dalla quarta liceo un secondo insegnamento sarà impartito in lingua straniera.

**Liceo musicale e coreutico**. Il liceo musicale sarà articolato nelle due sezioni musicale e coreutica. Inizialmente saranno istituite 40 sezioni musicali e 10 coreutiche e potranno essere attivati in collaborazione con i conservatori e le accademie di danza per le materie di loro competenza.

**Liceo delle scienze umane**. Sostituisce il liceo sociopsicopedagogico portando a regime le sperimentazioni avviate negli anni scorsi. Il piano di studi di questo indirizzo si basa sull’approfondimento dei principali campi di indagine delle scienze umane, della ricerca pedagogica, psicologica e socio-antropologico-storica.

- Le scuole potranno attivare l'opzione **sezione economico-sociale** in cui saranno approfonditi i nessi e le interazioni fra le scienze giuridiche, economiche, sociali e storiche.

In tutti i licei sono previste 27 ore settimanali nel primo biennio e 30 nel secondo biennio e nel 5° anno, ad eccezione del classico (31 ore negli ultimi tre anni), , dell'artistico (massimo 35), musicale e coreutico (32), perché questi ultimi prevedono materie pratiche ed esercitazioni.

- Entrano a regime le sperimentazioni che hanno coinvolto gli istituti d'arte, i percorsi musicali, i vecchi istituti magistrali e le sperimentazioni scientifico tecnologiche e linguistiche, queste ultime nate dall'esperienza delle scuole non statali, private o degli enti locali.

### ***Nuova organizzazione***

La nuova organizzazione dei licei prevede:

- La possibilità per le istituzioni scolastiche di usufruire di una quota di flessibilità degli orari del 20% nel primo biennio e nell'ultimo anno e del 30% nel secondo biennio.
- La possibilità di attivare ulteriori insegnamenti opzionali anche assumendo esperti qualificati attraverso il proprio bilancio.
- La possibilità, a partire dal secondo biennio, di svolgere parte del percorso attraverso l'alternanza scuola-lavoro e stage o in collegamento con il mondo dell'alta formazione (università, istituti tecnici superiori, conservatori, accademie).
- **Nuove articolazioni del collegio dei docenti:**
  - costituzione in ogni scuola di **dipartimenti disciplinari**, che riuniscono i docenti di uno stesso ambito disciplinare, per sostenere la didattica, la ricerca, la progettazione dei percorsi.
  - costituzione di un **comitato scientifico** composto paritariamente da docenti ed esperti del mondo del lavoro, con sola funzione consultiva e di proposta

## Istituti Tecnici

Attualmente gli istituti tecnici sono **1.800** suddivisi in **10 settori e 39 indirizzi**. **Le classi dei tecnici sono 40.307 frequentate da 873.522 alunni**.

Il nuovo ordinamento degli Istituti Tecnici coinvolge contestualmente, nell'anno scolastico 2010/11, le prime e le seconde classi.

Le terze e le quarte proseguono secondo i piani di studio previgenti, con un orario settimanale di 32 ore.

I percorsi degli Istituti Tecnici sono di durata quinquennale e sono finalizzati al conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore.

**Si articolano in due ampi settori, a loro volta articolati in indirizzi:**

**1) economico** - a) amministrazione, finanza e marketing - b) turismo

**2) tecnologico**

- a. Meccanica, Meccatronica ed Energia
- b. Trasporti e Logistica
- c. Elettronica ed Elettrotecnica
- d. Informatica e Telecomunicazioni
- e. Grafica e Comunicazione
- f. Chimica, Materiali e Biotecnologie
- g. Tessile, Abbigliamento e Moda
- h. Agraria e Agroindustria
- i. Costruzioni, Ambiente e Territorio

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Sono previste un'area di istruzione generale, comune a tutti i percorsi, e specifiche aree di indirizzo.

La struttura dei percorsi si sviluppa attraverso:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e un quinto anno articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo.

Per articolare in opzioni le **aree di indirizzo**, anche in relazione alle peculiarità del territorio, possono essere utilizzati spazi di flessibilità entro il 20% nel primo biennio, il 30% nel secondo biennio, il 35% nell'ultimo anno.

Sono istituiti i dipartimenti per il sostegno alla didattica quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti.

Gli Istituti Tecnici costituiscono un **comitato tecnico-scientifico** con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposte per l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare **contratti d'opera** con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'Esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il **diploma di Perito** indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

E' istituito il **Comitato Nazionale per l'istruzione tecnica e professionale** per azioni di monitoraggio finalizzate all'innovazione permanente del sistema. Esso è costituito da dirigenti, docenti ed esperti del mondo del lavoro e delle professioni, con apporti delle Regioni, di altri ministeri, dell'ANSAS, dell'ISFOL.

Detto Comitato Nazionale assume anche le funzioni del "*Comitato Nazionale IFTS*" (che viene soppresso). Di conseguenza, il nuovo organismo si occuperà non solo di monitoraggio ma anche di definizione di standard formativi, figure professionali, repertorio delle professioni; proprio per questo, CISL e CISL Scuola rivendicano la conferma, in esso, della presenza delle Organizzazioni Sindacali Confederali.

L'INVALSI effettua periodicamente una valutazione dei risultati di apprendimento e ne pubblica gli esiti.

Il Ministro riferisce, ogni triennio, al Parlamento sugli esiti del monitoraggio e delle valutazioni.

Un successivo decreto del MIUR, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), definirà:

- le indicazioni nazionali riguardanti competenze, abilità e conoscenze;
- gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo (gestione delle quote di flessibilità);
- i criteri per il raccordo tra il previgente ordinamento e il nuovo, per accompagnarne il passaggio nelle seconde classi funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, nelle quali si completa l'assolvimento dell'obbligo di istruzione;
- la rideterminazione dei quadri orario, comprensiva delle ore di compresenza degli insegnanti tecnico-pratici a partire dalle terze e quarte classi degli Istituti Tecnici funzionanti nell'anno scolastico 2010/2011, secondo il previgente ordinamento, con un orario complessivo annuale corrispondente a 32 ore settimanali.

Inoltre, successivi decreti definiranno:

- l'articolazione delle discipline e le classi di concorso, ivi comprese quelle dei docenti da destinare all'**Ufficio tecnico**;
- i criteri generali per l'insegnamento in lingua inglese di una disciplina non linguistica compresa nell'area di indirizzo del quinto anno;
- gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli Istituti Tecnici.

Gli Istituti Tecnici collaborano con le strutture formative accreditate dalle Regioni nei poli tecnico-professionali costituiti secondo la legge 40/07.

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sostegno e di aggiornamento del personale.

Gli istituti del settore tecnologico sono dotati di un **Ufficio tecnico** per la gestione ottimale dei laboratori. I posti relativi all'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e utilizzazioni.

Le norme del regolamento sono definite come *“non derogabili”* per via contrattuale.

## **Istituti Professionali**

Attualmente studiano **in 1.425 istituti professionali, 545.229 alunni**, suddivisi in **25.762 classi**. Esistono **5 settori di istruzione** professionale, con **27 indirizzi**.

Gli Istituti Professionali sono riorganizzati a partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2010/11.

Nel medesimo anno scolastico, le seconde e le terze classi proseguono secondo i piani di studio previdenti, con un orario complessivo corrispondente a 34 ore settimanali.

I percorsi di studio hanno una durata quinquennale e si concludono con il conseguimento di diplomi di istruzione secondaria superiore in relazione ai settori e agli indirizzi.

Gli Istituti Professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà, un ruolo integrativo e complementare rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale regionale, ai fini del rilascio delle qualifiche e dei diplomi professionali.

Agli Istituti Professionali si riferiscono gli Istituti Tecnici Superiori.

### **Sono articolati in due settori:**

#### **1) settore dei servizi - 5 indirizzi –**

Servizi per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

Servizi per la manutenzione e l'assistenza tecnica

Servizi socio-sanitari

Servizi per l'enogastronomia e l'ospitalità alberghiera

Servizi commerciali

#### **2) settore industria e artigianato.**

Gli istituti del settore industria sono dotati di **Ufficio tecnico** (analogamente a quanto previsto per gli Istituti Tecnici)

L'orario complessivo annuale è di 1.056 ore, corrispondenti a 32 ore settimanali di lezione. Si prevedono un'area di istruzione generale comune a tutti i percorsi e specifiche aree di indirizzo.

La struttura dei corsi prevede:

- un primo biennio articolato in 660 ore di attività e insegnamenti generali e in 396 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- un secondo biennio e il quinto anno, articolati in 495 ore di attività e insegnamenti generali e in 561 ore di attività e insegnamenti obbligatori per ciascun indirizzo;
- dal punto di vista metodologico si privilegiano soprattutto la didattica di laboratorio, il lavoro cooperativo per progetti, l'alternanza scuola lavoro.

I risultati di apprendimento declinati in competenze, abilità e conoscenze sono equiparati al “Quadro europeo dei titoli e delle qualifiche” (EQF)

Oltre la quota di autonomia del 20%, si utilizzano i seguenti spazi di flessibilità per articolare in opzioni le aree di indirizzo, anche in relazione alle peculiarità del territorio:

- ✓ 1° biennio, 25%;
- ✓ 2° biennio, 35%;
- ✓ ultimo anno, 40%.
- ✓

Sono istituiti **dipartimenti per il sostegno alla didattica** quali articolazioni funzionali del collegio dei docenti.

Analogamente agli Istituti Tecnici, anche gli Istituti Professionali costituiscono un comitato tecnico-scientifico con una composizione paritetica di docenti e di esperti del mondo del lavoro, delle professioni e della ricerca scientifica e tecnologica con funzioni consuntive e di proposta per l'organizzazione delle aree di indirizzo e l'utilizzazione degli spazi di autonomia e flessibilità.

E' possibile stipulare contratti d'opera con esperti del mondo del lavoro e delle professioni.

Al superamento dell'esame di Stato conclusivo dei percorsi viene rilasciato il **diploma di Tecnico** indicante l'indirizzo seguito dallo studente e le competenze acquisite.

Il monitoraggio e la valutazione sui risultati di apprendimento sono affidati al Comitato Nazionale per l'Istruzione Tecnica e Professionale e all'INVALSI.

E' previsto un rapporto triennale al parlamento da parte del Ministro dell'Istruzione.

Sono previste specifiche intese tra il MIUR, il MEF e le singole Regioni per la sperimentazione di nuovi modelli organizzativi e di gestione degli Istituti Professionali.

Con successivo decreto del MIUR, di concerto con il MEF, previo parere della Conferenza stato, regioni e province autonome, sono definiti:

- le indicazioni nazionali riguardanti le competenze, le abilità e le conoscenze relative ai risultati di apprendimento;
- gli ambiti, i criteri e le modalità per l'ulteriore articolazione delle aree di indirizzo;
- la rideterminazione dei quadri orario delle classi successive alla prima funzionanti nell'anno scolastico 2010/11, comprensivi della compresenza dei docenti teorico e tecnico-pratico;
- le classi di concorso del personale docente e l'articolazione delle cattedre per ciascuno degli indirizzi;
- gli indicatori per la valutazione e l'autovalutazione degli Istituti Professionali.

Il passaggio al nuovo ordinamento è accompagnato da misure nazionali di sostegno e di aggiornamento del personale.

I posti relativi all'Ufficio tecnico sono coperti prioritariamente con personale titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classe di concorso in esubero con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale integrativa sulla mobilità e utilizzazioni.

## APPENDICE NORMATIVA

### ***Disposizioni generali***

- Legge 28 marzo 2003, n. 53
- Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 (definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione)
- Decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286 – Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione)
- Decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 (definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro)
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 (definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione)
- Decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 227 (definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento)
- Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- Decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169
- Piano programmatico attuativo dell'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 e relative norme applicative riferite al primo ciclo e al dimensionamento della rete scolastica.
- Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 dicembre 2008, n. 189
- Decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualità del sistema universitario e della ricerca, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 gennaio 2009, n. 1
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81 – Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133
- Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89 – Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
- Decreto del Presidente della Repubblica - 22 giugno 2009, n. 122 - "Coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169.

## **Disposizioni amministrative**

### *Decreti ministeriali*

- Decreto ministeriale 28 dicembre 2005 – Definizione delle quote orarie
- Decreto ministeriale 28 dicembre 2005 – Definizione delle tabelle di confluenza dei percorsi di istruzione secondaria superiore
- Decreto ministeriale n. 775 del 31 gennaio 2006 (progetto nazionale di innovazione). Sospeso con DM. Del 31 maggio 2006.
- Decreto ministeriale n. 46 del 13 giugno 2006 – Disapplicazione del D.M. 28 dicembre 2005 (tabelle di confluenza nelle tipologie liceali)
- Decreto ministeriale n. 47 del 13 giugno 2006 – Applicazione quota del 20% dei curricoli rimessa all'autonomia delle istituzioni scolastiche con riferimento agli ordinamenti vigenti e ai relativi quadri orari, nei singoli ordini di studio di istruzione secondaria superiore (E' esclusa la Scuola dell'Infanzia, (v. Decreto 76/2005)
- Direttiva del Ministro n. 16 del 25 gennaio 2008 (prova nazionale esame di Stato conclusivo del secondo ciclo)
- **Decreto ministeriale n. 5** del 16 gennaio 2009 (valutazione del comportamento degli alunni)

### *Circolari ministeriali*

- C.M. n. 37 dell'11 aprile 2003 – *Iscrizione anticipata alla scuola primaria e alla scuola dell'infanzia*
- C.M. n. 29 del 5 marzo 2004 – Decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 – Indicazioni e istruzioni
- C.M. n. 85 del 3 dicembre 2004 – Indicazioni per la valutazione degli alunni e la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo grado
- C.M. n. 90 del 30 dicembre 2004 – Iscrizione nelle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2005/06
- C.M. n. 10 del 24 gennaio 2005 – Indicazioni per la valutazione degli alunni e per la certificazione delle competenze nella scuola primaria e nella scuola secondaria di I grado
- C.M. n. 84 del 10 novembre 2005 – Linee guida per la definizione e l'impiego del Portfolio delle competenze nella scuola dell'infanzia e nel primo ciclo di istruzione
- **C.M. n. 93 del 23 dicembre 2005** – *Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2006/2007*
- C.M. n. 45 del 9 giugno 2006 – Anno scolastico 2006-2007. Adeguamento degli organici di diritto alle situazioni di fatto
- Nota prot. 721/DIP/Segr. del 22 giugno 2006 – Estensione a tutti gli ordini e gradi di scuola dell'applicazione della quota del 20%
- Nota Ministeriale prot. n. 7265/FR del 31 agosto 2005 e nota di indirizzo prot.n.692 del 31 agosto 2006
- Direttiva prot.649 del 25 agosto 2006 "Integrazioni e modifiche della direttiva ministeriale n.27 del 13 marzo 2006, rivolta all'INVALSI.
- *C.M. n. 32 del 13 marzo 2009 - Anno scolastico 2008/2009 - esame di Stato conclusivo primo ciclo istruzione - prova nazionale - candidati privatisti: esame di Stato ed esami di idoneità*
- *C.M. n. 50 del 20 maggio 2009 "Disposizioni in vista della conclusione dell'anno scolastico 2008/09"*
- *C.M. n. 51 del 20 maggio 2009 "Esame di stato conclusivo del primo ciclo"*